

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno quattordici

del mese di ottobre

alle ore 12,20

In Roma, Via Mariano Fortuny n. 20

li, 14 ottobre 2004

Avanti a me Prof. Dott. GENNARO MARICONDA, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarile Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

- Alberto Giombetti nato a Costacciaro (Perugia) il 12
febbraio 1954 e domiciliato per la carica in Roma, ove
appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'"ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA AI
CITTADINI - (INAC)" con sede in Roma, Via Mariano Fortuny n.
20, codice fiscale 80077410589, iscritta nel Registro delle
persone giuridiche presso la Prefettura di Roma con il numero
2094 in data 2 marzo 1990 giuridicamente riconosciuto con
decreto ministeriale 6 febbraio 1970 e modifica della
denominazione con decreto ministeriale 22 gennaio 1997.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, con il mio consenso rinuncia alla assistenza dei

Registrato a Roma I
il 19 OTT. 2004

N.

Esatte €

testimoni e quindi mi chiede nella suddetta qualità di verbalizzare la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto su indicato convocato per oggi, alle ore 10,00 in questo luogo mediante avviso inviato ai componenti in data 1° ottobre 2004 al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni sul progetto "Formare attivando il cambiamento";
- 3) Pubblicazione dello Statuto alla presenza del notaio.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il comparente signor Alberto Giombetti il quale


constatato

- che sono presenti n. 11 membri su n. 18 membri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Sebastiano Mancini ed i membri effettivi Fermino Abatelli e Fausto Canzoni;

dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dandomi atto che degli altri punti all'ordine del giorno verrà redatto apposito verbale separatamente, passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, illustrando le ragioni per le quali si

è reso necessario modificare lo Statuto attualmente vigente, alla luce dell'entrata in vigore nel 2001 della legge 152/01, con la quale per il patronato si sono aperti nuovi scenari in conseguenza dell'ampliamento delle funzioni e delle competenze.



Il Presidente sottolinea che si è colta l'occasione della revisione statutaria per procedere anche ad un intervento di riorganizzazione interna che ha riguardato funzioni e competenze.

Prosegue il Presidente, ricordando ai presenti che sul testo di statuto da adottare si è sviluppato un ampio confronto interno e che si è atteso il completamento dell'iter di attuazione della legge 152/01, al fine di evitare il rischio di dovere apportare ulteriori modifiche in un momento successivo.

Ciò nonostante a tutt'oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi previsti, fra i quali il più importante riguarda il regolamento di attività, ma inderogabili esigenze di organizzazione interna impongono di procedere ugualmente.

Il Presidente illustra, quindi, le singole disposizioni confrontandole con il testo precedente.

Il nuovo Statuto evidenzia come prima novità (art. 2 complessivamente ed in particolare ai commi 7 e 8), il recepimento delle modifiche introdotte dalla legge 152/2001,

prevedendo l'assistenza sulla previdenza complementare, la stipula di convenzioni per gestire la sussidiarietà, la costituzione di società per gestire al meglio nuovi servizi, diversi da quelli sottoposti a finanziamento pubblico e quindi al principio di gratuità.

Per quanto riguarda la struttura interna, sono stati rafforzati alcuni ruoli operativi e di conseguenza riequilibrata la gestione. Il tutto, in direzione di una maggiore managerialità e professionalità e di una più marcata distinzione fra la gestione politica e quella operativa.


Per gli organismi dirigenti tutti, viene meglio definita la durata dell'incarico, non più da un congresso all'altro dell'organizzazione promotrice, bensì un periodo fisso di 4 anni.

Per il presidente, viene introdotto il limite di non più di due mandati pieni e consecutivi.

Viene introdotta (art. 4 e 9), la figura del Direttore Generale e contestualmente viene trasferito dall'organizzazione al Consiglio di amministrazione il potere di nomina di uno o più Vice Presidenti con facoltà di non procedere all'esercizio di tale potere. Il tutto nell'ottica di un alleggerimento della gestione politica dell'istituto e di un rafforzamento di quella tecnico-operativa.

Sul piano della strutturazione territoriale, gli organi di gestione restano immutati ma, rafforzando i poteri e le

competenze del Direttore di sede e del Comitato di gestione, si rafforza l'autonomia dell'istituto rispetto all'organizzazione promotrice e si decentrano ulteriormente le responsabilità di programmazione e di gestione dell'attività e delle risorse economiche.



Nella composizione dei comitati di gestione, viene introdotto il principio della partecipazione di diritto per alcune figure centrali nell'operatività del patronato (Partecipazione al Comitato regionale di tutti i Direttori provinciali della regione, (art. 11) e nel Comitato provinciale dei responsabili delle zone operative della provincia medesima, (art. 14).

Per il controllo della gestione (art. 10), viene riqualificata la competenza del Collegio sindacale, i cui membri, così come dettato dalla legge 152/01, devono essere obbligatoriamente iscritti all'albo dei revisori contabili.

Data l'unicità della struttura e visto il decentramento di competenze messo in atto, vengono rafforzati i poteri di controllo e verifica da parte degli organi centrali sulle sedi territoriali al fine di garantire una corretta applicazione dello statuto stesso a tutti i livelli.

Per migliorare l'applicazione dello Statuto ed interpretarne in maniera più analitica i dettati, viene prevista per la prima volta (art. 4), la redazione di un regolamento di attività e sempre nello stesso articolo, viene

adottato il codice etico della Cia.

Infine il Presidente ricorda che il nuovo testo dello statuto che dovrebbe essere approvato è noto a tutti gli intervenuti in quanto è stato distribuito ai presenti un documento recante il nuovo testo dello statuto a fronte del vecchio.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare sulle suddette modifiche dello statuto sociale e ad approvare il nuovo testo dello statuto.


Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 8 dello statuto sociale, all'unanimità

delibera

- di modificare nel senso proposto dal Presidente lo statuto sociale;
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale quale risulta dalle suddette modifiche che, composto di numero 21 (ventuno) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto, omessane la lettura, sotto la lettera "A".

Il Presidente viene incaricato di curare tutti gli adempimenti legali e amministrativi relativi alla presente delibera ivi compreso quello di apportare eventuali modifiche necessarie o opportune per l'iscrizione nel registro prefettizio.

Del presente atto ho dato lettura ai comparente il quale,
da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e
con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 12,40.



Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine
sei e fin qui della settimana a macchina ed in piccola parte a
mano.


F.ti: Alberto GIOBETTI

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====

=====

Allegato "A" ref. n. 114056 / 11766



STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ORGANI

Art. 1 - Costituzione - Sede

1. Ad iniziativa della CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA, è costituito l'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA AI CITTADINI - INAC. Esso, è conforme ai fini ed obiettivi dell'intero sistema CIA, come delineato nello statuto confederale vigente, persegue le finalità assistenziali, di tutela, patrocinio, consulenza e rappresentanza.

2. L'INAC è costituito quale persona giuridica di diritto privato ed esercita le attività e le funzioni di cui all'art. 2 e comunque tutte quelle previste dalle disposizioni normative interne, comunitarie o vigenti negli Stati esteri in cui ha istituito proprie sedi.

3. L'Istituto ha sede legale in Roma ed esplica la sua attività su tutto il territorio nazionale, comunitario, nonché nei paesi extracomunitari.

4. Tutti i poteri e i compiti dal presente statuto attribuiti o demandati all'organizzazione promotrice CIA o alle associazioni CIA regionali o provinciali, competenti per territorio, sono da esse esercitati tramite quegli organi che, in base ai loro rispettivi statuti, hanno la funzione di provvedervi.

Art. 2 - Scopi

1. L'Istituto non ha fini di lucro.

2. L'Istituto provvede ad assicurare l'assistenza e la tutela ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai cittadini italiani, stranieri e apolidi, loro superstiti ed aventi causa, per il conseguimento in Italia o all'estero di prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, immigrazione o emigrazione, previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi, statuti o da qualsiasi altra fonte normativa, erogate da amministrazioni ed enti pubblici o da enti e gestori di fondi di previdenza complementare, o da stati esteri.

3. L'INAC, ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152 esercita, in particolare, l'assistenza e la tutela per il conseguimento, in sede amministrativa e giudiziaria:

a) di prestazioni previdenziali, assistenziali, sanitarie e sociali, comprese quelle economiche, di qualsiasi genere ed interventi ad esse collegati;

b) di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della responsabilità civile per i sinistri, avvenuti in occasione di lavoro;

c) dell'erogazione, ai lavoratori emigrati, migranti ed immigrati ed ai loro aventi causa, delle prestazioni previste da leggi nazionali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali;

d) di ogni altra prestazione e attività consentita per legge o altra disposizione agli istituti di Patronato e di assistenza sociale.



4. Le attività rientranti tra quelle previste ai fini del finanziamento dalla legislazione nazionale e sui patronati, sono prestate gratuitamente agli aventi diritto.

5. L'INAC potrà inoltre promuovere iniziative di studio e ricerche per lo sviluppo e le riforme della legislazione sociale, per la divulgazione della conoscenza dei valori della socialità, della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, come individuati nella costituzione, nel trattato dell'Unione Europea e nei trattati internazionali.

6. L'INAC, direttamente ovvero mediante convenzioni, può organizzare servizi di consulenza, di assistenza, di tutela, a favore dei soggetti di cui al secondo capoverso del presente articolo, in materia di sicurezza sociale, previdenza, mercato del lavoro, risparmio previdenziale e fiscale, assistenza familiare, successoria, e di formazione professionale.

7. L'INAC può svolgere attività di servizio, assistenza tecnica, consulenza ed assistenza a favore di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali, enti, anche privati, nella materia di cui al capoverso precedente, mediante apposite convenzioni che consentano comunque la copertura dei costi.

8. Per il conseguimento degli scopi previsti nel presente articolo, l'INAC potrà compiere qualsiasi operazione economica, finanziaria ed editoriale, utile e necessaria, compreso l'acquisto di immobili, la costituzione di società o l'acquisto di quote sociali, la pubblicazione di periodici, anche in via telematica e televisiva.

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'INAC si articola in Sede Centrale e sul territorio in sedi regionali, provinciali, e zonali, costituite d'intesa con i corrispondenti livelli associativi della CIA, nonché in sedi all'estero.

2. *Le sedi territoriali* hanno una propria autonomia strutturale e funzionale nel rispetto degli scopi e fini del presente statuto, anche nei confronti dei terzi, rispondendo solo con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. Esse sono amministrate da un comitato nominato dalla corrispondente struttura territoriale CIA.


3. *La Sede Centrale* ha il compito di programmare, coordinare, nonché controllare l'attività, l'organizzazione e l'amministrazione dell'intera struttura periferica italiana ed estera, garantendo l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali previsti dallo Statuto.

4. *Le sedi regionali* svolgono, nell'ambito delle direttive organizzative e di indirizzo dell'INAC, funzioni di coordinamento e verifica sull'attività e la gestione delle sedi provinciali; promuovono l'applicazione sul territorio di competenza delle normative sociali derivanti dalla legislazione regionale.

5. *Le sedi provinciali* svolgono le attività operative necessarie in relazione alle funzioni previste nel presente statuto, secondo le disposizioni organizzative e funzionali disposte dagli organi dell'INAC ovvero del Direttore Generale. Le attività istituzionali sono prestate a titolo gratuito, potendo solo ottenere il finanziamento pubblico di cui all'art. 13 della legge 152/2001. Le sedi provinciali possono inoltre svolgere tutte quelle altre attività consentite agli Istituti di Patronato dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, secondo quanto previsto nel precedente art. 2.

Nell'ambito del territorio provinciale, per migliorare il rapporto con l'utenza, possono essere istituite sedi di zona o recapiti locali, sotto il controllo e la responsabilità della sede provinciale.

6. *Le sedi all'estero* hanno il compito di assistere i lavoratori e i cittadini italiani emigrati e le loro famiglie o aventi causa, e di svolgere tutte quelle altre attività previste dalle norme previdenziali ed



assistenziali interne e comunitarie. Esse assistono altresì i lavoratori, autonomi o dipendenti, ed in generale i cittadini dello Stato in cui sono costituiti, secondo le leggi di tale Stato, nonché gli emigrati ivi residenti per quanto attiene ai diritti previdenziali, assistenziali, ed in generale sociali. Le sedi estere sono costituite ed organizzate in ottemperanza alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed alla legislazione nazionale del paese presso cui si costituiscono.

7. I rapporti tra Sede Centrale e sedi territoriali sono disciplinati dal presente statuto, da quanto previsto dalla legge 152/2001 e dal regolamento di attività ed altri atti ad essa collegati. L'uso del logo e della denominazione "Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini - INAC", cui seguirà il riferimento alla regione o provincia di competenza, avvengono secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le sedi territoriali sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza al sistema INAC, in particolare per quanto attiene al rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle disposizioni del Presidente e del Direttore Generale, in relazione alle rispettive competenze, nonché alla procedure organizzative e funzionali del sistema INAC per il conseguimento degli obiettivi previsti nel presente statuto.

Le sedi periferiche, sono tenute a comunicare al Consiglio di Amministrazione dell'INAC, ogni variazione organizzativa, strutturale, logistica e di personale.

Art. 4 - Gli Organi

Sono organi nazionali:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio dei Sindaci;
- 4) il Direttore Generale.

Sono organi della sede regionale:

- 1) il Comitato regionale;
- 2) il Direttore o Responsabile regionale.

Sono organi della sede provinciale:

- 1) il Comitato provinciale;
- 2) il Direttore provinciale.

Tutti gli organi, nazionali territoriali ed esteri, restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa durante tale periodo.

Il funzionamento degli organi del sistema INAC è definito da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, conforme, nei principi, a quello della CIA.

L'INAC adotta il codice etico della CIA.

TITOLO II^o
ORGANI NAZIONALI



Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 23 membri, nominati dalla CIA.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.
3. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Consiglio partecipano il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale, senza diritto di voto.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente è nominato dalla CIA.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
3. In caso di assenza il Presidente può attribuire ad uno dei Vicepresidenti, se nominati, la legale rappresentanza, ovvero incarichi specifici.
4. In caso di impossibilità del Presidente a esercitare la sua carica, la legale rappresentanza e le funzioni inerenti al suo ufficio, possono essere temporaneamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei Vicepresidenti oppure, se non nominati, ad un consigliere.

Art. 7 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'INAC e lo rappresenta nelle sedi pubbliche ed istituzionali; ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento dell'INAC; ha la legale rappresentanza dell'Istituto nei confronti dei terzi ed in giudizio; nomina avvocati, procuratori ed arbitri. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
In caso d'urgenza, assume, salvo ratifica da richiedere alla prima adunanza utile, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto, in armonia con quelle della CIA;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni;



- c) nominare, se lo ritiene opportuno e necessario, uno o più vicepresidenti;
- d) nominare il Direttore Generale;
- e) deliberare le modifiche del presente Statuto, sentita la CIA;
- f) deliberare sull'assunzione, sull'inquadramento, sul licenziamento del personale della Sede Centrale e delle sedi estere;
- g) designare, in accordo con la CIA, i rappresentanti dell'Istituto in tutte le istituzioni, organi, commissioni, congressi e in qualunque altro consesso, ai quali sia chiamato a partecipare;
- h) gestire con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il patrimonio dell'Istituto, nonché l'acquisto, la vendita, la permuta dei beni immobili della Sede Centrale e delle sedi estere, nonché ogni altra operazione mobiliare o finanziaria, utile o necessaria per il perseguimento dei fini statutari;
- i) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità, legati e lasciti a favore della Sede Centrale dell'Istituto;
- l) deliberare l'apertura e chiusura di conti correnti postali e bancari, determinandone i termini e le condizioni, anche per quanto attiene ai poteri operativi;
- m) deliberare la stipula di convenzioni di valenza nazionale per lo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività, non oggetto di finanziamento, previste dalla legge 152/2001 e in particolare dall'art. 10;
- n) curare i rapporti con gli Enti e le Istituzioni a livello comunitario e nazionale, anche per conto delle sedi regionali e provinciali;
- o) deliberare la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 della legge 152/2001;
- p) approvare il regolamento dell'INAC, di attuazione del presente statuto, in conformità ai principi del regolamento della CIA.


Art. 9 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura organizzativa dell'INAC, risponde del suo operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione; ha la responsabilità del puntuale funzionamento del patronato, nell'ambito delle scelte di gestione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale esercita il potere gerarchico sul personale dipendente della Sede Centrale, con i connessi poteri disciplinari, ad esclusione del licenziamento per giusta causa, che propone al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; dirige l'attività degli uffici centrali e coordina l'attività delle sedi territoriali; emana disposizioni e circolari nell'ambito delle sue competenze organizzative e funzionali.

3. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione gli elementi compendiativi da apposita relazione, per la redazione del bilancio consuntivo e predispone lo schema di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Collegio Sindacale



Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. I Sindaci sono nominati dalla CIA, secondo quanto previsto dal punto 5 dell'art. 1 della legge 152/2001. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati. Il funzionamento, le attribuzioni ed i poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge per le società per azioni. Al Collegio Sindacale è affidato anche l'esercizio del controllo contabile.

TITOLO III°

ORGANI PERIFERICI

Art. 11 - Comitato Regionale

Il Comitato Regionale INAC è composto da 5 a 25 membri, nominati dalla corrispondente associazione regionale CIA. Ne fanno parte il Direttore o Responsabile regionale e i direttori delle INAC provinciali della regione medesima.

Il Comitato Regionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Direttore o Responsabile regionale lo ritenga opportuno o un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 12 - Compiti del Comitato Regionale

Spetta al Comitato Regionale INAC:

- a) nominare e revocare, su proposta della corrispondente Associazione regionale CIA, il Direttore o Responsabile regionale;
- b) dare attuazione nell'ambito del territorio di competenza, a quanto stabilito dalla legge 152/2001, nonché a quanto disposto dalla Sede Centrale;
- c) curare i rapporti con gli enti e le istituzioni a livello regionale, anche per conto delle sedi provinciali;
- d) coordinare l'attività delle sedi provinciali, per quanto attiene alle politiche sociali complessive nell'ambito del territorio regionale di appartenenza;
- e) vigilare sulla corretta gestione dei contributi e dei proventi della sede regionale;
- f) deliberare sull'assunzione, sull'inquadramento, sui reclami e sul licenziamento del personale della sede Regionale;
- g) predisporre e trasmettere alla Sede Centrale entro il 28 febbraio di ogni anno il rendiconto delle entrate e delle spese di cui all'art. 18;
- h) deliberare l'apertura e chiusura di conti correnti postali e bancari, della sede regionale, determinandone le relative condizioni, anche per quanto attiene ai poteri operativi;
- i) deliberare la stipula di convenzioni di valenza regionale per lo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività non oggetto di finanziamento previste dalla legge 152/2001 e in particolare dall'art. 10;
- l) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta e l'ipoteca dei beni immobili urbani e rustici della sede regionale, nonché l'eventuale trasformazione di detti beni, nonché ogni altra operazione mobiliare o finanziaria, utile o necessaria per il perseguimento dei fini statutari;



m) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità, legati e lasciti a favore dell'INAC Regionale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Tutte le delibere riguardanti l'attività del Comitato devono essere comunicate alla Sede Centrale.

Art. 13 - Direttore o Responsabile Regionale

Al Direttore o Responsabile Regionale spetta:

1. Convocare e presiedere le riunioni del Comitato Regionale.
2. La rappresentanza, anche in giudizio, dell'INAC Regionale.
3. Ogni potere di ordinaria amministrazione, non attribuito al Comitato Regionale, in ordine alla gestione del patrimonio della sede regionale, nonché i poteri gerarchici e funzionali in ordine personale dipendente o comandato e nei confronti dei consulenti esterni della sede regionale INAC, poteri di indirizzo, controllo e verifica nei confronti delle sedi provinciali, al fine della corretta e puntuale applicazione della legge 152/01 e dei relativi regolamenti attuativi, nonché della corretta gestione finanziaria ed amministrativa della struttura regionale.

Art. 14 - Comitato Provinciale

Il Comitato Provinciale INAC è composto da 5 a 25 membri nominati dalla corrispondente CIA Provinciale. Ne fanno parte il Direttore provinciale e i responsabili di zona INAC della provincia medesima.

Il Comitato Provinciale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Direttore Provinciale lo ritenga opportuno o un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 15 - Compiti del Comitato Provinciale

Spetta al Comitato Provinciale INAC:

- a) nominare e revocare, su proposta della corrispondente CIA Provinciale, il Direttore della sede provinciale e i responsabili di eventuali sedi zonali;
- b) dare le disposizioni necessarie al Direttore provinciale ed ai dipendenti della sede, perché il servizio di assistenza e consulenza agli assistiti sia reso nel rispetto puntuale della legge 152/01 e dei regolamenti e provvedimenti attuativi;
- c) dare disposizioni per la puntuale attuazione delle delibere delle sedi Centrale e regionale, sia in riferimento ad aspetti interni organizzativi, sia finalizzate al rapporto con enti ed assistiti;
- d) organizzare convegni, seminari e riunioni finalizzati all'esame delle materie sociali, all'aggiornamento del personale, all'informazione dei cittadini;
- e) organizzare servizi e prestazioni ed attività di sostegno, informative ed attività di assistenza tecnica a favore di tutti i soggetti di cui alla legge 152/01, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;



- f) promuovere iniziative per il miglioramento delle condizioni di assistenza ai propri assistiti nei confronti degli Enti e Istituzioni presenti nella provincia;
- g) predisporre e stipulare convenzioni con professionisti, nonché nominare gli stessi per lo svolgimento delle attività istituzionali e, se ritenuto opportuno, anche per le attività diverse;
- h) vigilare sulla corretta gestione dei contributi e proventi della sede provinciale e approvare i bilanci annuali;
- i) deliberare sull'assunzione, inquadramento, reclami e licenziamento del personale della sede provinciale;
- l) predisporre e trasmettere alla Sede Centrale entro il 28 Febbraio di ogni anno, il rendiconto delle entrate e delle spese di cui all'art. 18;
- m) deliberare l'apertura e chiusura di conti correnti postali e bancari, della sede provinciale, stabilendo i relativi termini e condizioni, anche per quanto attiene ai poteri operativi;
- n) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta e l'ipoteca di beni immobili urbani e rustici della sede provinciale, nonché ogni altra operazione mobiliare o finanziaria, utile o necessaria per il perseguimento dei fini statutari;
- o) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità, legati e lasciti a favore dell'INAC Provinciale;
- p) deliberare su qualunque altra questione, non attribuita ad altro organo, relativa all'attività ed alla gestione dell'INAC Provinciale, compreso il trasferimento della sede e degli uffici.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Tutte le deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale devono essere comunicate alla Sede regionale competente per territorio ed alla Sede Centrale.

Art. 16 - Direttore Provinciale

Il Direttore dell'INAC Provinciale è nominato dal Comitato Provinciale, su proposta della corrispondente CIA Provinciale e fa parte di diritto del Comitato Regionale INAC.

Il Direttore coordina l'attività della sede provinciale, in relazione alle disposizioni ed indirizzi della Sede Centrale dell'Istituto, alle indicazioni della sede Regionale e del Comitato Provinciale, al fine di assicurare l'efficiente funzionamento della sede.

Il Direttore convoca il Comitato Provinciale e ne presiede i lavori.

Al Direttore spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'INAC Provinciale.

Il Direttore è responsabile del corretto funzionamento amministrativo, contabile e gestionale della sede provinciale, salvo quanto di competenza del Comitato Provinciale, ed in particolare:

- coordina le iniziative dell'INAC nell'ambito dell'attività più complessiva della CIA Provinciale;
- controlla il corretto andamento delle sedi zionali, dando le opportune indicazioni ai relativi responsabili;
- predispose la statistica dell'attività provinciale, di cui all'art. 18, verifica l'esattezza dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale nonché di quelli relativi alla sede provinciale e alle sedi zionali ed è responsabile del loro invio nel termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, alla Sede Centrale e alla Direzione provinciale del lavoro;
- esercita i poteri gerarchici e funzionali in ordine al personale dipendente e comandato, verifica



l'esatto svolgimento delle prestazioni professionali dei consulenti, nel rispetto delle normative previdenziali e fiscali;
informa periodicamente il Comitato Provinciale sull'andamento della sede, predisponendo rendiconti periodici sull'andamento finanziario della sede provinciale.

TITOLO IV°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 17 - Finanziamento dell'Istituto

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

- a) dal contributo previsto dalla legge 30 marzo 2001 n. 152 e in particolare dall'articolo 13;
- b) da contributi della CIA, ordinari o a copertura di disavanzi economici;
- c) da eventuali contributi degli enti interessati alla tutela ed alla incolumità dei lavoratori ed al consolidamento e sviluppo della proprietà agricola;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti privati che perseguono finalità sociali;
- e) da eventuali altri contributi, donazioni, eredità, legati e lasciti da parte di persone ed Enti, pubblici o privati, anche esteri;
- f) da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche della UE, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- g) da tutti quei proventi, rimborsi, contributi o altro introito consentito dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre è redatto ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Entro il 31 marzo è redatto ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 28 febbraio le sedi Regionali e Provinciali devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle entrate e delle spese che faranno parte del bilancio dell'Istituto per l'invio di un bilancio unico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152.

Trascorso il termine del 28 febbraio senza che il rendiconto sia stato trasmesso, ovvero nel caso di mancata redazione e approvazione dello stesso, il Direttore Generale, provvede a richiamare formalmente la sede inadempiente, proponendo al Consiglio eventuali sanzioni, come disciplinate nel regolamento.

Art. 19 - Vigilanza sull'Istituto

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma di legge.

Art. 20 - Statuto

Il presente Statuto e le eventuali successive modificazioni debbono riportare l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'INAC assume l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dando mandato al Presidente di provvedervi.

Art. 21 - Norme finali

Per quanto in questo Statuto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia, comunitarie, nazionali e regionali, e in particolare le disposizioni della legge 30 marzo 2001 n. 152.

F.f.i: Alberto GIOBETTI

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, 11 30 NOV. 2004

